



CITTA' DI POMEZIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Regolamento per la localizzazione, l'installazione, il controllo ed il monitoraggio degli impianti di teleradiocomunicazioni

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL
01/04/2019**

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la localizzazione, l'installazione ed il monitoraggio degli impianti di tele radiocomunicazioni su aree pubbliche e private allo scopo di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ai sensi della Legge n. 36 del 22.02.2001, art. 8 comma 6.

Art. 2 – Riferimenti

1. Il presente regolamento è approvato, ai sensi di:

- Art. 8, comma 6, della “Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici” 22 febbraio 2001, n. 36;
- DPCM 8 luglio 2003 (in G.U. n. 199 del 28 agosto 2003) - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;
- DPCM 8 luglio 2003 (in G.U. n. 200 del 29 agosto 2003) - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti;
- Decreto legislativo 1 agosto 2003 N° 259, recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”.

Art. 3 – Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:

- agli impianti di radio comunicazione, ai sistemi ed alle apparecchiature di nuova installazione e alle modifiche delle caratteristiche di impianti esistenti per usi civili che possano comportare l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra lo 0 Hz e 300 GHz.;
- agli impianti radioelettrici fissi, compresi gli impianti per telefonia mobile, e gli impianti per radiodiffusione;
- agli impianti mobili utilizzati in modo fisso per tempo prolungato installati per oltre sessanta giorni.

2. Per modifiche agli impianti di radio comunicazione nonché ai sistemi ed alle apparecchiature di nuova installazione si intendono sia quelle relative alle opere civili che quelle relative alle caratteristiche radioelettriche ed in particolare le variazioni relative a:

- potenza in antenna;

- puntamento in azimut delle antenne;
- puntamento in elevazione delle antenne, elettrico o meccanico;
- altezze delle antenne rispetto al terreno;
- tipologia di antenna;
- numero di portanti;
- aggiunta o variazione di tecnica trasmissiva.

3. Il presente regolamento non si applica:

- nei casi di esposizione intenzionale e volontaria per scopi diagnostici o terapeutici
- agli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore di 5 W ed agli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al Comune e agli enti secondo normativa nazionale,
- agli impianti e alle apparecchiature con potenza efficace al connettore di antenna non superiore a 20 W utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile o per esigenze di servizio temporanee non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione e/o istanza di autorizzazione agli enti preposti secondo normativa nazionale.

Art. 4 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del Regolamento si assumono le seguenti definizioni:

1. **aree sensibili:** aree con servizi collettivi dedicati alla tutela della salute o alla popolazione infantile per le quali la Pubblica Amministrazione ritiene di particolare rilevanza la minimizzazione dell'esposizione a campi elettromagnetici (Legge n. 36 del 22.02.2001, art. 8 comma 6) e prevede conseguentemente l'adozione di localizzazioni alternative degli impianti;
2. **aree di attrazione:** aree comunali destinate preferibilmente alle installazioni degli impianti;
3. **catasto degli impianti esistenti** di generazione di campo elettromagnetico: archivio informatizzato contenente i dati anagrafici e cartografici degli impianti ed i riferimenti autorizzativi;
4. **stazioni o sistemi o impianti radioelettrici:** uno o più trasmettitori, ivi comprese le apparecchiature ed infrastrutture accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione o radiocomunicazione;
5. **impianto fisso per telefonia mobile:** impianto radioelettrico al servizio della telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili degli utenti con la rete del servizio di telefonia mobile;
6. **impianto fisso per radiodiffusione:** impianto radioelettrico al servizio della radiodiffusione televisiva o radiofonica, analogica o digitale;

7. **esposizione:** è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, di origine artificiale;
8. **livello di esposizione:** il valore di intensità di campo elettrico, magnetico, elettromagnetico o di densità di potenza rilevato in una determinata posizione;
9. **limite di esposizione:** è il valore di campo elettrico, magnetico, elettromagnetico o di densità di potenza considerato come valore di immissione, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione per le finalità di cui all'articolo 1;
10. **esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici:** è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
11. **esposizione della popolazione:** è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione dei lavoratori o delle lavoratrici e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
12. **obiettivi di qualità:**
 - a. i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, allo scopo di assicurare la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai sensi della Legge n. 36 del 22.02.2001, art. 8 comma 6.
 - b. i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
13. **regolamento comunale:** provvedimento riferito al territorio comunale, che disciplina la localizzazione degli impianti radioelettrici sulla base dei criteri ed agli indirizzi di pianificazione territoriale stabiliti dalla normativa nazionale;
14. **programma di localizzazione:** documento di proposta dei gestori degli impianti, da aggiornarsi con periodicità annuale se variato, per l'installazione di impianti nel territorio comunale;
15. **modifica ad impatto zero:** si intende un intervento di modifica e aggiornamento tecnico-urbanistico dell'impianto tale da non aumentare l'impatto visivo e da non aumentare l'esposizione (antenne di area inferiore alle esistenti, cablaggi affasciati in dimensione più ridotta, ecc.). Questa caratteristica dell'intervento dovrà essere evidenziata in modo inequivocabile nella relazione tecnica di accompagnamento dell'istanza autorizzativa;
16. **co-siting:** due o più impianti che utilizzano la stessa struttura meccanica di supporto.

Art. 5 – Procedure autorizzative

1. Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da

loro delegati, presentano all'Ufficio Tecnico del Comune e contestualmente all'ARPA domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto, secondo D.Lgs. 259/2003.

2. La realizzazione, la modifica tecnologica, l'implementazione ed il trasferimento degli impianti in esame presuppongono il perfezionamento del titolo di legittimazione di cui all'art. 87 e segg. del D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii.

Art. 6 – Accesso agli atti

Il Comune assicura alla cittadinanza e agli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge 241/90 e successive modifiche, l'informazione e la partecipazione delle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D. Lgs n. 39/1997 relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei gestori.

Art. 7 – Limiti di esposizione e valori di attenzione

I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine, sono quelli prescritti dal DPCM 8 luglio 2003 (in G.U. n. 199 del 28 agosto 2003) - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 Ghz.

Il presente regolamento si adegua altresì – mediante rinvio dinamico – alle eventuali successive modificazione della disciplina di cui al precedente comma.

Art. 8 – Obiettivi di qualità

1. Al fine del corretto insediamento urbanistico finalizzato alla riduzione della saturazione visiva degli impianti nonché alla minimizzazione e la conseguente esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ai sensi della Legge n. 36 del 22.02.2001, art. 8 comma 6, devono essere scelte le seguenti soluzioni tecnologiche:
 - le antenne dovranno essere posizionate il più vicino possibile al palo di sostegno;
 - deve essere evitata la disposizione delle antenne tramite strutture estese in orizzontale (sbracci);
 - in ambito urbano e in aree paesaggisticamente rilevanti devono essere previste adeguate tipologie di mimetizzazione (finto camino, finto albero, installazione a parete con idonea colorazione del pannello radiante, etc.).
 - I pali di sostegno devono essere privi di strutture secondarie diverse dalle antenne;
 - allo scopo di minimizzazione dell'impatto visivo, il sistema radiante che non è mimetizzato deve prevedere una singola antenna per settore, fino ad un massimo di tre settori.

- Per gli impianti in co-siting, al fine del corretto insediamento urbanistico, a riduzione della saturazione dell'impatto visivo degli impianti e minimizzazione e conseguente esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ai sensi della Legge n. 36 del 22.02.2001, art. 8 comma 6, in ambito urbano le strutture dovranno avere solo gruppi di tre antenne per gestore a diverse quote.

Art. 9 – Definizione delle aree

Ai fini del presente regolamento sono definite le seguenti tipologie di aree:

1. Aree sensibili

Sono le aree definite come:

- a) Aree destinate a verde attrezzato a parco o per il gioco e lo sport;
- b) Aree per istruzione;
- c) Aree per Servizi sanitari.

2. Aree di installazione condizionata

Sono le aree definite come:

- a) beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- b) area definita "centro storico" come da P.R.G.;
- c) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia);
- d) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area;
- e) Aree CES (Zone sature non edificabili);
- f) Aree AP, AP/MR quando incluse in aree CS o CES;

3. Aree di attrazione

Sono definite aree di attrazione le aree pubbliche nelle quali, previo accordo con il Comune di Pomezia, è consentita l'istallazione degli impianti di teleradiocomunicazioni ai sensi della vigente disposizioni di legge.

4. Cartografia

La cartografia relativa al catasto dei sistemi di comunicazione presenti in tutto il territorio del Comune di Pomezia di cui all'Allegato 2 del presente regolamento è integrata - con cadenza annuale - con determinazione del Dirigente pro tempore dell'Ufficio Tecnico competente nel

caso in cui sopravvengano modifiche sul territorio e ne è data comunicazione alla popolazione ai fini di consentirne la massima diffusione e conoscenza.

Art. 10 – Criteri per l'installazione degli impianti

Sono individuati rispetto alla tipologia di aree di cui al precedente articolo i seguenti di criteri di installazione:

1. Aree sensibili.

1. Non è consentita l'installazione di nuovi impianti di radio all'interno delle aree sensibili e fino ad una distanza di 100 mt. calcolati dal perimetro esterno al bordo del sistema radiante.
2. Il divieto di installazione di cui sopra può essere derogato sui singoli beni classificati come siti sensibili che, per attività in essi svolta, richiedano una puntuale copertura radioelettrica.
3. Il posizionamento delle antenne a qualsiasi distanza dall'area identificata come sensibile, deve garantire i livelli minimi di irraggiamento dell'area stessa.
4. Gli impianti esistenti, installati all'interno delle aree sensibili, sono oggetto di delocalizzazione in conformità con le finalità stabilite nel presente Regolamento, previa individuazione, autorizzazione e attivazione contestuale di altro sito compatibile ai fini di una efficiente erogazione del servizio.

2. Aree di installazione condizionata

Nelle aree di installazione condizionata per gli impianti esistenti alla data di approvazione del presente regolamento sono consentite le attività di manutenzione ordinaria nonché gli ulteriori interventi, anche di modifica degli impianti in essere, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

Nelle aree di installazione condizionata non è concessa l'installazione di impianti che possano raggiungere o superare cumulativamente i limiti di legge.

Nelle aree di installazione condizionata sono approvate, in conformità del Piano Urbanistico Comunale Generale, delle norme tecniche di attuazione e del regolamento edilizio, specifiche prescrizioni nelle quali è prevista un'adeguata mimetizzazione dei nuovi impianti da realizzare nonché altre misure idonee a garantire il rispetto del decoro urbano.

3. Aree di attrazione

Nelle aree pubbliche di attrazione sono consentiti gli interventi d'installazione di nuovi impianti ai sensi del presente regolamento.

Si applicano nell'installazione di nuovi impianti su tali aree le procedure autorizzative agevolate di cui all'Art. 11 e gli incentivi di cui Art. 20.

Le aree pubbliche di attrazione che ricadono nel patrimonio o sul demanio Comunale sono concesse sulla base di tariffe minime approvate annualmente dalla Giunta Comunale.

Le suddette aree pubbliche vengono concesse dall'Amministrazione per una durata non superiore alla concessione governativa del gestore richiedente, mediante sottoscrizione di apposita convenzione di cui all'Allegato 9, previo espletamento di procedura di assegnazione alla proposta economicamente più vantaggiosa.

4. Altre aree

Può essere consentita la localizzazione degli impianti in aree diverse da quelle di attrazione se tutte le precedenti localizzazioni risultino impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi, con l'obbligo del rispetto delle aree e siti di cui all'art. 10 comma 1 del presente Regolamento.

Art. 11 – Procedure semplificate e condizioni agevolate

Le procedure autorizzative o iter semplificati si applicano:

- 1) alla realizzazione di impianti all'interno delle zone di attrazione;
- 2) alla realizzazione di impianti in sostituzione di quelli preesistenti con l'applicazione degli obiettivi di qualità di cui all'Art.8, secondo quanto indicato dal richiedente nella Relazione Tecnica e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA, avuto riguardo al minore impatto urbanistico e conseguente riduzione dei livelli di esposizione della popolazione;
- 3) realizzazione di impianti a microcella,
- 4) alla realizzazione di impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W che siano stati eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori.

La procedura semplificata è individuata ritenendo formato il silenzio assenso, di cui all'art. 87, comma 9, del Decreto Legislativo 259/2003, rispettivamente:

- entro sessanta giorni per gli impianti con potenza superiore a 5 W e inferiore o uguale a 20 W;
- entro quarantacinque giorni per gli impianti fissi con potenza inferiore o uguale a 5 W eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori.

Non è derogabile in alcun caso la presentazione dell'intera documentazione prevista dalla normativa vigente.

Art. 12 – Impianti esistenti

1. Tutti gli impianti esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento sono riportati rispettivamente con apposita simbologia negli Allegati 2, 5 e 7 del presente regolamento.

Art. 13 – Programma di Rete (Piano di Gestione di Rete)

1. I titolari degli impianti presentano, entro il 30 settembre di ciascun anno, un programma per l'anno successivo contenente almeno i seguenti dati:

- l'elenco degli impianti attivi nel territorio comunale, con indicazione di quali sono in cositing;
- le aree di interesse dove localizzare eventuali nuovi impianti;
- l'elenco degli impianti esistenti dove sono previsti interventi di modifica (Art.3 comma 2), con descrizione degli interventi stessi;
- eventuali impianti con interventi autorizzati in itinere.

2. A seguito della presentazione del Programma di Rete, nel caso di interesse per nuovi impianti o di interventi sugli impianti esistenti, il Comune comunica al titolare dell'impianto le aree pubbliche (c.d. di attrazione) nelle quali è consentita l'installazione con le agevolazioni di cui al precedente articolo 10 comma 3 del presente regolamento al fine di garantire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ai sensi della legge n. 36 del 22.2.2001 articolo 8 comma 6.

3. Qualora, nell'ambito del contraddittorio di cui al precedente comma, venga formalmente comunicato l'interesse del titolare dell'impianto, anche in relazione a proprie valutazioni di fattibilità tecnico-economica afferenti alla continuità ed alla copertura del servizio, a realizzare lo stesso in area pubblica c.d. "di attrazione", sarà stipulato apposito contratto di concessione, di cui allo schema tipo riportato in Allegato 9;

4. Con Delibera di Giunta Comunale, successiva all'approvazione del presente Regolamento, saranno stabilite le tariffe minime (a mq.) riferite alle aree pubbliche cd. "di attrazione", sulla base delle quali saranno stabiliti i canoni annui di concessione di cui al precedente comma.

Art. 14 – Proventi dalle concessioni di aree pubbliche e dai tributi autorizzativi

I proventi derivanti dalle concessioni di aree pubbliche di attrazione sono destinate a finalità di interesse pubblico per interventi di miglioramento e sistemazione ambientale, di monitoraggio, privilegiando le aree contigue alle stesse, nonché per iniziative anche in collaborazione con gli Istituti Scolastici di educazione ambientale con particolare riguardo alle tematiche riguardanti le emissioni elettromagnetiche ed i conseguenti rischi per la salute e il benessere dei cittadini.

Art. 15 – Controlli

L'attività di vigilanza e controllo in materia di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici è attribuita al Settore VI – Servizi di Tutela del Territorio, dell'Ambiente e degli Animali e si avvale del supporto tecnico dell'ARPA Lazio nel rispetto delle specifiche competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Si effettuerà il monitoraggio dei campi elettromagnetici, finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa nazionale, tramite apposito accordo con ARPA Lazio.

Hanno carattere di priorità le seguenti aree da sottoporre a monitoraggio:

- aree dove è avvenuto il superamento o la prossimità dei limiti di legge come riportato da precedenti campagne di misura
- aree rispetto alle quali, sulla base dei dati tecnici forniti, la potenziale massima condizione di esercizio di tutti gli impianti presenti entro 200 metri, renda possibile il superamento o la prossimità del limite di legge.

Art. 16 – Catasto degli impianti

Il catasto degli impianti esistenti è l'insieme dell'archivio relativo al censimento degli impianti fissi di telefonia cellulare installati nel territorio comunale, corredati dei dati e delle informazioni utili al riconoscimento ed individuazione degli impianti. Contiene anche i riferimenti di protocollo per ricostruire l'iter di autorizzazione.

Art. 17 – Impianti provvisori

1. I gestori di reti di telefonia mobile possono richiedere l'attivazione di impianti trasportabili e provvisori nei seguenti casi:

- a) in attesa della costruzione del sito definitivo limitatamente ai tempi tecnici ed amministrativi necessari per la conclusione delle procedure di pianificazione e relativamente ai siti programmati;
- b) esecuzione di prove tecniche di copertura e trasmissione radioelettrica;
- c) a servizio di manifestazioni temporanee o eventi di carattere sociale, ricreativo, sportivo, culturale e religioso di particolare rilevanza, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione o dell'evento;
- d) per esigenze di soccorso e di protezione civile.

2. Degli impianti mobili è data comunicazione al Comune entro 20 giorni prima della loro collocazione. Il Comune entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione può chiedere al gestore una diversa localizzazione.

Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- parere favorevole A.R.P.A.;

- descrizione del tipo di iniziativa e relativa durata corredata dai tempi di installazione dell'impianto mobile;
- localizzazione dell'impianto su cartografia adeguata ed inequivocabile.

3. Gli impianti andranno rimossi a cura e spese dei gestori entro:

a. 6 mesi (rinnovabili per una sola volta) dopo l'attivazione, per gli impianti di cui al comma 1 paragrafo a del presente articolo;

b. 6 mesi (non rinnovabili) dopo l'attivazione, per gli impianti di cui al comma 1 paragrafo b del presente articolo;

c. 5 giorni dopo la conclusione dell'evento o manifestazione per gli impianti di cui al comma 1 paragrafo c del presente articolo;

d. la data stabilita dall'Autorità competente per gli impianti di cui al comma 1 paragrafo d del presente articolo.

4. Tutti gli impianti provvisori dovranno rispettare in ogni caso i limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di cui al D.P.C.M. 8 Luglio 2003 e ss.mm.ii. ed il presente Regolamento.

Art. 18 – Comunicazione di entrata in esercizio

Per ciascun impianto regolarmente installato il soggetto Gestore dovrà fornire, entro dieci giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, apposita comunicazione dell'attivazione, di concerto alla stessa comunicazione inviata in ARPA e prevista dalla normativa nazionale.

Al seguito della comunicazione, sarà aggiornato il Catasto degli impianti.

Art. 19 – Sanzioni

Nel caso di superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici previsti dal D.P.C.M. 8 Luglio 2003 e ss.mm.ii. e per le violazioni relative ai contenuti del presente regolamento ed alle Leggi di settore, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia.

Le sanzioni sono irrogate dal Comune e da esso introitate. I proventi verranno destinati ad interventi in materia ambientale.

Art. 20 – Incentivi

Nell'ambito della approvazione da parte Giunta Comunale delle tariffe minime per la concessione di aree pubbliche di attrazione sono altresì approvate ulteriori tariffe differenziate al fine di agevolare la delocalizzazione presso tali aree degli impianti esistenti nel territorio comunali nelle aree di installazione condizionata e aree neutre.

Art. 21 – Informazione alla popolazione

L'Amministrazione Comunale con i proventi di cui all'art. 14 ha la facoltà di predisporre una campagna informativa riguardante la percezione dei pericoli e la percezione dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, rivolto alla popolazione in generale e in particolare alla popolazione scolastica. Tale campagna si può realizzare tramite predisposizione di pubblicazioni da distribuire nelle scuole o altri luoghi pubblici, tenuta di conferenze, ore di lezione nelle scuole.

Art. 22 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con la deliberazione di approvazione dello stesso. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 23 – Elenco allegati

Sono da intendersi parte integrante e sostanziale al presente Regolamento i seguenti allegati tecnici: Sono da intendersi parte integrante e sostanziale al presente Regolamento i seguenti allegati tecnici:

- Allegato 1)** RELAZIONE TECNICA RT 2145 “Catasto degli impianti di Telecomunicazione”. Prima emissione gennaio 2018;
- Allegato 2)** TAVOLA N. 01 “Catasto delle Sorgenti Elettromagnetiche” la quale riporta la posizione delle sorgenti individuate su riferimento catastale e CTR. Prima emissione gennaio 2018;
- Allegato 3)** RELAZIONE TECNICA RT2260 “Analisi Territoriale”. Prima emissione gennaio 2018;
- Allegato 4)** RELAZIONE TECNICA RT2144 “Campagna di Misure di campo in prossimità delle installazioni di radio telecomunicazione”. Prima emissione gennaio 2018;
- Allegato 5)** TAVOLA N. 02 “Distribuzione delle posizioni di misura” . Prima emissione gennaio 2018;
- Allegato 6)** RELAZIONE TECNICA RT 2232 “Linee ad alta tensione: catasto delle linee e campagne di misura”. Prima emissione gennaio 2018;
- Allegato 7)** TAVOLA N. 03 “Linee ad alta tensione: catasto delle linee e campagne di misura”. Prima emissione gennaio 2018;
- Allegato 8)** RELAZIONE TECNICA RT 2211A “Requisiti tecnici delle aree di attrazione”. Prima emissione gennaio 2018;
- Allegato 9)** Schema tipo contratto di concessione aree pubbliche di attrazione;
- Allegato 10)** RELAZIONE TECNICA RT2275 “Calcolo matematico dei livelli di campo elettromagnetico basato sui dati di massima potenzialità degli impianti” . Prima emissione gennaio 2018;
- Allegato 11)** Specifiche tecniche relative alle attività di monitoraggio.